

**RELAZIONE ESPLICATIVA SULLE VOCI DI COSTITUZIONE
DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE EX ART. 79 CCNL 16/11/2022 E SUL
RISPETTO DEL LIMITE PREVISTO DALL'ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS N. 75/2017**

ANNO 2024

COSTITUZIONE DEL FONDO

La costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2024 avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di risorse decentrate e in particolare secondo il dettato dell'art. 79 del CCNL Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022;

Tale fondo risulta così costituito:

Totale risorse stabili	€. 44.088,88
Totale risorse variabili	€. 4.680,76
Totale fondo 2024	€. 48.769,64

ANALISI DELLE VOCI DI COSTITUZIONE

Si procede alla costituzione del fondo per l'anno 2024 secondo le disposizioni normative e contrattuali previste dall'attuale disciplina, in particolare l'art. 79 del CCNL del 16/11/2022, come fonti di finanziamento delle risorse decentrate stabili e variabili, e solo al termine si procede alla verifica del rispetto del limite finanziario non superabile ex art. 23 c. 2 Dlgs 75/2017, attualmente vigente ed a cui si rinvia, in dettaglio, nei paragrafi successivi.

Per il fondo 2024 le fonti di finanziamento, intese come variazioni rispetto all'anno e alla normativa precedente, sono rappresentate da:

RISORSE STABILI

L'art. 79, comma 1, lett. a) nel confermare quanto già stabilito dal CCNL 21/05/2018 in tema di quantificazione delle risorse decentrate, stabilisce che *"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018"*;

A. IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 – art. 79, c. 1, lett. a) - voce 13

L'art. 67, c. 1 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004"*.

L'importo unico consolidato ammonta ad € **38.795,40** (voce 13).

B. RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (R.I.A. QUOTA ANNUA) – art. 79, c.1 lett. a) – voce 14

L'art. 67, c. 2, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 prevede un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

L'importo di € 1.785,81 previsto nel Fondo risorse decentrate anno 2023 e relativo al personale cessato al 31/12/2022, viene incrementato di € 582,66 per la quota relativa alle cessazioni registrate nell'anno 2023, per cui l'importo complessivo è pari a **€ 2.368,47 (voce 14)**.

Tale importo è soggetto al limite del trattamento accessorio complessivo ex art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017.

C. DIFFERENZIALI INCREMENTI ECONOMICI - art. 67, comma 2, lett. b) – voce 20

L'art.67, comma 2, lett. b) prevede l'inserimento a partire dal fondo 2018 in parte stabile delle differenze tra gli incrementi a regime previsti dal CCNL 21/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Tali differenze devono essere calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi secondo la tabella A del CCNL 21/05/2018 e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Dall'anno 2019 l'importo di tali incrementi è annualizzato, ovvero viene ricalcolato in modo definitivo a valere dalla costituzione dei fondi degli anni successivi, sulla base dell'ultima decorrenza contrattuale prevista dalla tabella A del CCNL 21/05/2018 (01/04/2018).

Come indicato dalla dichiarazione congiunta n.5 CCNL 21/05/2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Riunite n.6/2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Aut. n.19/2018 e dall' art. 11 del D.L. 135/2018, l'importo dei differenziali stipendiali, che ammonta ad **€ 1.147,38**, non rientra tra le voci da computare per la verifica del limite del trattamento accessorio complessivo ex art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017.

D. INCREMENTO € 83,20 PER DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - art. 67, comma 2, lett. a) – voce 21

Dal 2019 le risorse stabili del fondo sono incrementate di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015, così come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018: complessivamente tale incremento ammonta ad **€ 748,80**.

L'ARAN con i pareri prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019 ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di calcolo di tale incremento che resta confermato in modo permanente anche nei fondi degli anni successivi.

In base a quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/5/2018 nonché a quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, l'incremento degli 83,20 € poiché derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

E. INCREMENTI € 84,50 DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018 – art. 79, c.1, lett. b) – voce 22

L'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022, prevede quanto segue:

b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 (modalità e rinvio di applicazione della somma).

Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate 2023, in parte stabile è inserita la somma di **€ 760,50** (€ 84,50 x 9 dipendenti al 31/12/2018). Tale importo non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

F. RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO DIFFERENZIALI PEO – art. 79, c.1, lett. d) – voce 23

L'art.79, comma 1, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, per il triennio 2019-2021, conferma il medesimo conteggio da porre a carico del fondo delle risorse decentrate con lo scopo di neutralizzare il maggior costo derivante, appunto, dall'applicazione degli aumenti contrattuali, inserendo sia nella costituzione che nella destinazione, lo stesso importo:

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

L'importo dei differenziali PEO CCNL 2019-2021 ammonta ad **€ 1.544,53**.

Tale importo non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

G. DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER RICLASSIFICAZIONE NUOVO ORDINAMENTO PROFESSIONALE EX CAT. D3 – B3) – art. 79, c.1-bis – voce 24

Il comma 1-bis dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."

Trattasi di un ulteriore riallineamento, rispetto al punto precedente, delle poste del fondo per effetto del maggior costo derivante dal nuovo CCNL.

Per ogni dipendente in servizio alla data del 01/04/2023 inquadrato nella ex categoria B con posizione di accesso da B3 e nella ex categoria D con posizione di accesso D3 occorre quantificare il maggior costo a carico del fondo da porre in "entrata" tra le voci stabili al fine di neutralizzare la maggior spesa in "uscita" in fase di utilizzo delle risorse del fondo, come di seguito indicato:

N. 2 dipendenti in ex cat. B3 x € 1.124,90 (quale differenza tra tabellare con 13^a tra B1 e B3) = **€ 2.249,80.**

TOTALE RISORSE STABILI 2023 € 47.614,88 (voce 26), di cui:

- **€ 41.163,87 Incluse nel limite**
- **€ 6.451,01 Escluse dal limite**

RISORSE VARIABILI

L'art. 79, comma 2 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che *"Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

H. SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - art. 67, comma 3, lett. c)- voce 41

La lettera c) di tale riferimento contrattuale prevede che il fondo possa essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, e precisamente con *risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.*

Gli importi inseriti alle voci 41), e 42) si riferiscono a:

- Incentivi funzioni tecniche dlgs 50/2016
per **€ 1.050,94 (voce 41 esclusa dal limite);**

I. ECONOMIE FONDO LAVORO STRAORDINARIO - art. 67, comma 3 lett. e) – voce 46

Tra le risorse variabili l'art. 67, comma 3, lett. e) prevede l'inserimento *"degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel fondo dell'anno successivo."*

Nel rispetto del principio di consuntivazione, si inseriscono le economie da lavoro straordinario non liquidate ai dipendenti nel corso del 2022 per **€ 3.181,85.**

Tale voce è esclusa dal limite del trattamento accessorio complessivo.

J. INCREMENTO 0,22% SU MONTE SALARI 2018 - art. 79, comma 3 – voce 48

L'art. 79, comma 3 del CCNL 16/11/2022 stabilisce che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*

Tale importo è pari a **€ 447,97.**

TOTALE RISORSE VARIABILI 2024 € 4.680,76 (voce 51)

Il fondo per le risorse decentrate per il personale dipendente non dirigente, anno 2024 risulta così costituito:

TOTALE RISORSE STABILI 2024 € 47.614,88 (voce 26)
 TOTALE RISORSE VARIABILI 2024 € 4.680,76 (voce 51)
 TOTALE FONDO 2024 (al lordo delle decurtazioni).....€ 52.295,64 (voce 52)

DECURTAZIONI

Decurtazione consolidata 2011-2014 (II parte ART.9 c.2-bis DL 78/2010) solo su parte stabile circ. RGS 13/2016 pari a euro **3.526,00 – voce 53**.

RIEPILOGO FONDO DECURTATO

	SOGGETTO AL LIMITE	NON SOGGETTO AL LIMITE	TOTALE
DI PARTE STABILE	37.637,87	6.451,01	44.088,88
DI PARTE VARIABILE	0,00	4.680,76	4.680,76
TOTALE FONDO	37.637,87	11.131,77	48.769,64

LIMITE DEL TRATTAMENTO ACCESSORIO COMPLESSIVO art. 23, c.2 Dlgs 75/2017

L'importo del fondo va sottoposto al limite del trattamento accessorio complessivo ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 75/2017, attualmente vigente e che testualmente recita:

2. "... al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016."

Una volta costituito il fondo 2024 secondo le regole contrattuali e dopo aver applicato le eventuali decurtazioni di legge, si procede alla verifica del rispetto del limite, in applicazione delle disposizioni contenute nella circolare MEF-RGS n. 18 del 28/06/2021.

Pertanto, le fasi che si susseguono sono le seguenti:

1. Fase 1 - individuazione delle voci del fondo 2024 sottoposte a limite;
2. Fase 2 - verifica del limite ed eventuale decurtazione per superamento dello stesso.

1. Fase 1 - Individuazione delle voci del fondo 2024 da sottoporre al tetto (importo al netto delle voci escluse dal limite ex art. 23, c.2 Dlgs 75/2017)

VOCI	codice voce	IMPORTO
Totale complessivo risorse stabili + voci variabili	Voce 52	52.295,64
Risorse stabili non soggette a limite (a detrarre)	Voce 25	- 6.451,01
Risorse variabili non soggette a limite (a detrarre)	Voce 50	- 4.680,76
Decurtazione consolidata 2011-2014	Voce 53	- 3.526,00
TOTALE FONDO 2024 DA SOTTOPORRE A VERIFICA	Voce 59	37.637,87

2. Fase 2 - Verifica del limite e applicazione adeguamento

La circolare MEF-RGS n. 25 del 10/06/2022 relativa alle istruzioni di compilazione del conto annuale, in particolare nella scheda SICI, oltre a sancire l'obbligatorietà di dichiarazione del limite 2016 e delle poste ad esso non soggette, stabilisce quanto segue:

- *sezione LEG Rispetto di specifici limiti di legge.* La misura del limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, c.2 Dlgs 75/2017, vigente, è da indicare come somma tra:
 - a. fondo per la contrattazione integrativa;
 - b. risorse destinate a bilancio per le PO;
 - c. limite 2016 dei compensi per lavoro straordinario;

Anche il trattamento accessorio del Segretario comunale deve essere compreso nella verifica del limite del trattamento accessorio complessivo dell'Ente, come chiarito dalle istruzioni ministeriali sopra citate, apportando novità nel metodo di calcolo del limite 2016 di tale aggregato rispetto le istruzioni dell'anno precedente. Sono stati previsti gli stessi importi inseriti nel Conto annuale 2023.

Relativamente alle risorse destinate a bilancio per le P.O. ora E.Q., occorre premettere quanto segue:

Questo Comune ha adottato la deliberazione di G.C. n. 98 del 30/11/2023 ad oggetto: "Variazioni, in via d'urgenza, al bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 (art. 175, comma 4, del TUEL) per spese per istituzione nuova Posizione Organizzativa – Area dei Funzionari e dell'elevata Qualificazione dal 01/01/2024", ratificata con deliberazione di C.C. n. 41 del 14/12/2023;

Visto che a supporto della suddetta deliberazione di G.C. n. 98 del 30/11/2023, con nota prot. n. 6394 del 07/09/2023 ad oggetto: "Richiesta di parere in merito al superamento del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito di istituzione di nuova posizione organizzativa", che si allega alla presente, è stato preventivamente richiesto parere al Revisore dei Conti;

Visto il parere in data 30/10/2023 del Revisore dei Conti, assunto al protocollo n. 7694 del 31/10/2023, che si allega alla presente, ad oggetto: "Vs. richiesta di parere in merito al superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito di istituzione di nuova posizione organizzativa";

Visto che in base al suddetto parere, alla luce dei pareri resi dalle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti (Sardegna Deliberazione n. 27/2021 – Marche Deliberazione n. 22/2022) e degli Orientamenti Applicativi dell'ARAN (Al28) e ritenuto che è indispensabile assicurare l'attribuzione della responsabilità del settore tecnico a personale dipendente al fine di assicurare l'espletamento di servizi fondamentali, in considerazione del termine del mandato amministrativo dell'attuale Assessore nominato Responsabile ai sensi dell'art. 53, comma 20 della legge n. 388 del 2020, si esprime parere a favore della possibilità di superare il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017, fissato nella spesa anno 2016, per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito dell'istituzione di nuova posizione organizzativa nel Settore tecnico;

Vista la deliberazione di G.C. n. 107 del 07/12/2023 ad oggetto: "Pesatura e graduazione dell'incarico di elevata qualificazione presso l'area tecnica. Approvazione", con la quale si è approvata la pesatura e il conseguente importo di retribuzione di posizione in relazione all'incarico di elevata qualificazione afferente all'Area tecnica nell'importo di € 12.911,42;

L'importo dello stanziamento nel bilancio 2024 per retribuzioni di posizioni e di risultato, distinto tra componenti soggette e non soggette a limite 2016 – art. 23, c. 2 D.Lgs 75/2017 è pertanto il seguente:

	IMPORTI PREVISTI A BILANCIO	NON SOGGETTO - QUOTA AI SENSI ART. 11-BIS C.2 D.L. N. 135 DEL 14/12/2018 CONV. L. N. 12/2019	NON SOGGETTO - PARERE REVISORE UBERTI MARINELLA IN DATA 30/10/2023	TOTALE IMPORTI NON SOGGETTI A LIMITE	IMPORTI SOGGETTI A LIMITE
RESPONSABILE RAGIONERIA	19.999,95	3.860,70	0,00	3.860,70	16.139,25
RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO	16.139,25	0	16.139,25	16.139,25	0,00
TOTALI	36.139,20	3.860,70	16.139,25	19.999,95	16.139,25

L'importo del limite 2016 art. 23, comma 2 del Dlgs 75/2017 relativo al trattamento accessorio complessivo del Comune di Mergozzo è il seguente:

LIMITE 2016 – art. 23, c. 2 D.lgs. 75/2017	
COMPONENTI – MACRO AGGREGATI (solo voci soggette a limite)	IMPORTI
FONDO DIPENDENTI (solo voci soggette a limite)	41.055,00
POSIZIONI ORGANIZZATIVE (stanziamento per retribuzioni di posizione e di risultato)	16.139,25
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	3.182,00
SALARIO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (da tab.SICI conto annuale 2023)	7.542,00
	67.918,25

Di seguito si riepilogano le componenti del trattamento accessorio 2024 sottoposte a verifica con il tetto del 2016 e l'esito della verifica, da quale risulta che viene rispettato il limite per l'amministrazione nel suo complesso:

MACROCATEGORIA	TOTALE RISORSE	TOTALE VOCI NON RILEVANTI AI FINI DELLA VERIFICA DEL LIMITE 2016	TOTALE RISORSE SOGGETTE ALLA VERIFICA DEL LIMITE	LIMITE 2016 DI CUI ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	DIFFERENZE	RISPETTO LIMITE PER MACROCATEGO RIA
FONDO DIPENDENTI	48.769,64	11.131,77	37.637,87	41.055,00	3.417,13	SI
POSIZIONI ORGANIZZATIVE	36.139,20	19.999,95	16.139,25	16.139,25	0,00	SI
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	3.182,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00	SI
SALARIO ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE	9.698,00	0,00	9.698,00	7.542,00	-2.156,00	NO
TOTALI	97.788,84	31.131,72	66.657,12	67.918,25	1.261,13	IL LIMITE VIENE RISPETTATO PER L'AMMINISTRAZ IONE NEL SUO COMPLESSO

Il limite anno 2016 viene pertanto rispettato per l'Amministrazione nel suo complesso.

Per tutto quanto sopra indicato, il fondo per le risorse decentrate anno 2024 risulta pertanto così costituito:

IMPORTO DELLE RISORSE DEL FONDO 2024 (parte stabile + parte variabile)	
RISORSE STABILI (voce 26)	€ 47.614,88
DECURTAZIONI SU STABILI per superamento del limite (voce 55+66)	- € 3.526,00
TOTALE RISORSE STABILI	€ 44.088,88
RISORSE VARIABILI (voce 51)	€ 4.680,76
TOTALE FONDO 2024 DA SOTTOPORRE ALLA CONTRATTAZIONE INTERGRATIVA	€ 48.769,64

La quantificazione del fondo di cui sopra è stata effettuata con determina del Responsabile del Servizio finanziario n. 67 del 17/10/2024 alla quale è allegato il Prospetto di Costituzione del Fondo risorse decentrate anno 2024, con le relative voci ed i riferimenti contrattuali.

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Il modulo che segue riguarda l'utilizzazione del fondo per le risorse decentrate come formalmente concordata in sede di *accordo integrativo*.

III.2.1 - Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa (es. gli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal Contratto collettivo nazionale e/o da contratti integrativi pregressi già formalizzati). Questa sezione rappresenta quindi la quantificazione da parte dell'Amministrazione delle poste non contrattate e/o non contrattabili del Fondo che, sommata alle poste contrattate della sezione successiva, come oggettivamente rilevate dal contratto integrativo certificato dall'organo di controllo, parifica il totale delle risorse rese disponibili in sede di costituzione del fondo. Le poste la cui destinazione è da considerarsi vincolante e/o storica sono le seguenti:

1. *Indennità di comparto quota carico Fondo*: sono inserite le risorse del fondo di cui all'art. 33, c. 4, alinea a), alinea b) ed alinea c) del CCNL 02-05. Tale voce non è contrattabile in quanto la misura dell'indennità di comparto è stabilita dal CCNL e non può quindi essere oggetto di contrattazione integrativa. Il valore inserito nella tabella è esposto in forma previsionale, coerentemente con le restanti voci sia in sede di costituzione che di destinazione del Fondo;
2. *Progressioni orizzontali storiche*: sono inseriti sia i valori storici del Fondo destinati a remunerare le progressioni economiche già in essere prima del contratto integrativo annuale di riferimento (come normato a partire dall'articolo 17 c. 2 lettera b) del CCNL 98-01), sia le progressioni economiche effettuate negli anni precedenti;
3. *Differenziale art. 14 comma 3 CCNL 16/11/2022*: Sono inseriti i valori storici del differenziale di cui all'art. 14 comma 3 del CCNL 16/11/2022 erogato per la prima volta nell'anno 2023.

La tabella che segue mostra le risorse di natura storica o vincolanti:

INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO	€ 4.966,20
PROGRESSIONI ORIZZONTALI	€ 23.259,99
DIFFERENZIALE ART. 14 COMMA 3 CCNL 16/11/2022	€ 2.350,00
INDENNITÀ EX VIII° NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	€ _____
TOTALE	€ 30.576,19

Si allega:

- Nota prot. n. 6394 del 07/09/2023 indirizzata al Revisore dei Conti ad oggetto: "Richiesta di parere in merito al superamento del limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs 75/2017 per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito di istituzione di nuova posizione organizzativa", a supporto della deliberazione di G.C. n. 98 del 30/11/2023 ad oggetto: "Variazioni, in via d'urgenza, al bilancio di previsione pluriennale 2023/2025 per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 (art. 175, comma 4, del TUEL) per spese per istituzione nuova Posizione Organizzativa – Area dei Funzionari e dell'elevata Qualificazione dal 01/01/2024", ratificata con deliberazione di C.C. n. 41 del 14/12/2023;

- Parere in data 30/10/2023 del Revisore dei Conti, assunto al protocollo n. 7694 del 31/10/2023, ad oggetto: "Vs. richiesta di parere in merito al superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito di istituzione di nuova posizione organizzativa".

Mergozzo, li 17/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. PORTA GIACOMO





COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANQ CUSIO OSSOLA



AL REVISORE DEI CONTI

Prot. n. 6364

Oggetto: Richiesta di parere in merito al superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017 per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito di istituzione di nuova posizione organizzativa.

Premesso che da circa 15 anni la situazione dei Responsabili di Servizio titolari di P.O. presso questo Comune è la seguente:

- n. 1 Responsabile Servizio Ragioneria – Dipendente Cat. D5
- la Responsabilità per il Servizio amministrativo è in capo al Segretario comunale
- la Responsabilità per il Servizio tecnico è stata assunta in questi ultimi quindici anni dall'Assessore all'Urbanistica - Edilizia privata e Opere pubbliche ai sensi dell'art. 53 comma 20 della legge n. 388/20000 applicabile agli enti con meno di 5.000 abitanti.

L'amministrazione Comunale intende ripristinare la Responsabilità di Servizio in capo alla dipendente Cat. D1 – Area tecnica prima, come sopra detto, attribuita a componente della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 comma 20 della legge n. 388/20000.

Visto che l'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017 dispone l'invarianza della spesa 2016 relativa al trattamento economico accessorio del personale, comprensiva dell'indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Visto che l'art. 11-bis, comma 2 del decreto legge 135/2018 contiene una deroga al principio della invarianza della spesa appena ricordata per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggiore valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'art. 15 del CCNL in parola.

Visto che le risorse a carico del bilancio per la remunerazione delle posizioni organizzative e le relative soggettività al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017, come indicate nella Tabella 15 del Conto annuale relativo all'anno 2022, sono le seguenti:

Risorse destinate a P.O. Responsabile Servizio finanziario anno 2017 - art. 15 c. 4 , 67 c.1 ccnl 16-18 (soggette a limite 23 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017), di cui Indennità di posizione € 12.911,42 e indennità di risultato € 3.227,86		16.139,28
Incremento indennità di posizione e risultato P.O. Rinunce spazi assunzionali Responsabile Servizio finanziario ai sensi art. 11 bis comma 2 D.L. 135/2018 come da decreto Sindacale n. 4/2022 in data 08/09/2022 (non soggetto a limite 23 comma 2 del D.Lgs n. 75/2017)		3.860,72



COMUNE DI MERGOZZO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA



Visto che l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di ripristinare la Responsabilità di Servizio in capo alla dipendente Cat. D1 – Area tecnica, prima attribuita a componente della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 comma 20 della legge n. 388/20000, comporterebbe il superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017.

La Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per le Marche con Deliberazione n. 22/2022/PAR (allegata alla presente) a seguito di richiesta di parere da parte del Comune di Montefortino relativamente a un caso analogo al nostro di valorizzazione di una posizione organizzativa già esistente, ma non finanziata a seguito della attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi finalizzata al contenimento della spesa (art. 53, comma 20 della legge 388 del 2000 applicabile agli enti con meno di 5.000 abitanti), ha dato un'Interpretazione logica coordinata della normativa di cui sopra, delle Sentenze di altre Sezioni regionali della Corte dei Conti e dei pareri dell'ARAN che sembra, nel caso sopra indicato, aprire alla possibilità di prevedere indennità di posizione/risultato aggiuntive, superando il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017.

Si chiede pertanto un parere in merito alla possibilità di superare il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017 per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito di istituzione di nuova posizione organizzativa.

Mergozzo, li 07/09/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Di Mauro Lorenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Porta rag. Giacomo



Firmato digitalmente da:

Uberti Marinella

Firmato il 30/10/2023 17:31

Seriale Certificato: 2842189

Valido dal 19/10/2023 al 19/10/2026

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Studio

Marinella Uberti

Dottore Commercialista

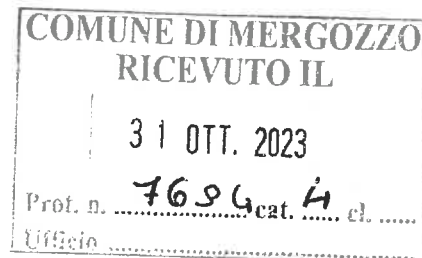
Revisore Contabile

Via Dante 9 - 13900 BIELLA

Tel/fax 015 31063

c.f. BRTMNL62B43A859R

P.IVA 01810280022



OGGETTO: Vs. richiesta di parere in merito al superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017 per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito di istituzione di nuova posizione organizzativa.

Vista la nota prot. n. 6364 del 07/09/2023 ad oggetto: Richiesta di Parere in merito al superamento del limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs 75/2017 per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito di istituzione di nuova posizione organizzativa,

Rilevato che nel Comune di Mergozzo (Comune con una popolazione di n. 2.151 abitanti) sono presenti le seguenti tre Unità Organizzative:

- Settore Amministrativo (Responsabile Segretario Comunale)
- Settore Economico finanziario (Responsabile Rag. Porta Giacomo dall'anno 2009)
- Settore Tecnico (Responsabilità dall'anno 2009 in capo Assessore Oliva Emanuela ai sensi delle leggi in vigore e dell'art. 53, comma 23, della Legge n. 388/2000 - Legge finanziaria 2001)

Visto che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Mergozzo istituire una nuova posizione di lavoro di elevata responsabilità (E.Q. ex P.O.) nell'ambito del Settore Tecnico, da porre in capo alla dipendente di Cat. DI assunta nell'anno 2022 in sostituzione del dipendente Categoria D4 cessato per pensionamento nell'anno 2020 e che tale scelta è motivata dalla indispensabile necessità di prevedere un nuovo assetto organizzativo che permetta l'attribuzione della responsabilità del suddetto Settore tecnico a personale dipendente al fine di assicurare l'espletamento di servizi fondamentali, in considerazione dell'ormai prossimo termine del mandato amministrativo dell'attuale Assessore Responsabile.

Visto che la richiesta di parere riguarda la possibilità di superare il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017, fissato nella spesa anno 2016, per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito dell'istituzione di nuova posizione organizzativa in capo a dipendente nel Settore tecnico.

Visto che in materia sono state successivamente emanate le seguenti norme:

- l'art. 11-bis, comma 2 del decreto legge 135/2018 contiene una deroga al principio della invarianza della spesa appena ricordata per i comuni privi di dirigenza, disponendo che l'invarianza della spesa non si applica alle indennità dei titolari di posizioni organizzative di cui agli articoli 13 e seguenti del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018, limitatamente alla differenza tra gli importi già attribuiti alla data di entrata in vigore del contratto (21 maggio 2018) e l'eventuale maggiore valore attribuito successivamente alle posizioni già esistenti, ai sensi dell'art. 15 del CCNL in parola.
- l'articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 che prevede la possibilità, in caso di aumento del personale a tempo indeterminato in servizio nell'anno corrente rispetto a quello registrato al 31/12/2018, di adeguare proporzionalmente il limite 2016, ricorrendo al calcolo della quota media pro capite di trattamento accessorio corrisposta al personale, incluso quello titolare di posizione organizzative, nel 2018 stesso.

Visto che il personale del comune nell'anno 2018 era di n. 9 unità mentre nell'anno 2022 era di n. 10 unità (con un aumento in percentuale dell'11%)

Visto le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti (Sardegna Deliberazione n. 27/2021 – Marche Deliberazione n. 22/2022) hanno espresso pareri su casi, analoghi a quello del Comune di Mergozzo, di Comuni che, in passato, hanno affidato la responsabilità dei servizi all'organo politico, avvalendosi della deroga di cui all'articolo 53, comma 23 della legge 388/2000 prevista per

gli enti con meno di 5.000 abitanti, con la conseguenza che non vi è un valore di spesa anno 2016 cui fare riferimento per la remunerazione delle indennità di posizione e di risultato a nuovi responsabili dipendenti.

In particolare la Deliberazione n. 22/2022/PAR della Sezione Regionale di Controllo delle Marche a seguito di richiesta di parere da parte del Comune di Montefortino su un caso analogo a quello del Comune di Mergozzo, nella parte finale della stessa Deliberazione (pagina 10) così recita:

“Nel caso, diverso, di valorizzazione di una posizione organizzativa già esistente, ma non finanziata a seguito della attribuzione ai componenti dell’organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi finalizzata al contenimento della spesa (art. 53, comma 20 della legge 388 del 2000 applicabile agli enti con meno di 5.000 abitanti), si richiamano le recenti motivazioni contenute nella delibera n. 27/2021 nella Sezione di controllo per la Sardegna che, pur relativa alla diversa fattispecie del fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente, ha stabilito che nel caso di istituzione per la prima volta delle posizioni dirigenziali nei ruoli dell’Amministrazione, la mancanza di un valore di riferimento per la determinazione del limite ex art. 23 c.2 del d.lgs n. 75/2017, può essere integrato dal principio, espresso dall’ARAN, secondo il quale “gli enti di nuova istituzione o che istituiscono per la prima volta la qualifica dirigenziale valutano, anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti, l’entità delle risorse necessarie per la prima costituzione del fondo e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità del bilancio, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La soluzione, ad avviso della Sezione di controllo per la Regione Sardegna, appare condivisibile, non solo perché non se ne potrebbe rinvenire alcun’altra in alternativa, ma anche perché connotata da razionalità nell’individuazione del possibile criterio oggettivo cui fare riferimento per la costituzione del Fondo stesso.

Non appare ultroneo considerare che siffatto criterio alternativo appare in linea con quanto stabilito, in via di principio, dalla Sezione delle Autonomie di questa -corte con deliberazione n. 17/2019 (con orientamento confermato dalle Sezioni territoriali – Sezione -toscana n. 277/2019) secondo la quale, così come gli enti locali possono procedere in autonomia nella programmazione delle risorse da destinare al potenziamento del personale, nel limite delle risorse disponibili, altrettanto possono fare per determinare la misura del salario accessorio, purché siano tenuti in considerazione i limiti di legge: limiti che, nel caso di specie, risultano rispettati col criterio estensivo proposto dall’ente locale. Inoltre, come affermato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/2017, per una fattispecie invero differente, ma comunque concernente i limiti di spesa per il personale (nel caso specifico previsti dall’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010), in assenza di un parametro storico cui fare riferimento, l’amministrazione può individuare un parametro alternativo, purché congruamente motivato ed ispirato alla ratio legis in applicazione”, senza trascurare come la Sezione Autonomie, con deliberazione n. 27/2013, abbia da tempo sancito l’impossibilità di conteggiare nei pareri di riferimento da utilizzare ai fini del rispetto dei vincoli giuscontabili – spese fittizie, non reali, virtuali. Rideterminare, oggi, un limite svincolato da una spesa reale appare perciò rischioso e in contrasto con i precedenti orientamenti.

La Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo delle Marche con Deliberazione n. 22/2022/PAR ha pertanto ritenuto che la quota media pro capite riferita alle P.O., attraverso la quale procedere all’adeguamento del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, in assenza di un dato storico, può ricostruirsi “anche basandosi su valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti”.

Un calcolo fondato, quindi, non sul salario accessorio effettivo del 2018, così come previsto dalla norma (art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019), ma su una ricostruzione figurativa ricavata da valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti.

La Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Sardegna con Deliberazione n. 27/2021/PAR aveva ipotizzato questa posizione con riferimento al caso della prima istituzione della

dirigenza.

Per quanto sopra riportato:

Alla luce dei suddetti pareri delle suddette Sezioni Regionali di controllo della Corte dei Conti;
Ritenuto, come motivato dal Comune di Mergozzo, che è indispensabile assicurare l'attribuzione della responsabilità del Settore tecnico a personale dipendente al fine di assicurare l'espletamento di servizi fondamentali, in considerazione dell'ormai prossimo termine del mandato amministrativo dell'attuale Assessore Responsabile, si ritiene, pertanto, per quanto di propria competenza, di esprimere parere a favore della possibilità di superare il limite di cui all'art. 23, comma 2 del d.lgs 75/2017, fissato nella spesa anno 2016, per ulteriore indennità di posizione e di risultato a seguito dell'istituzione di nuova posizione organizzativa nel Settore tecnico, consigliando di far coincidere l'attribuzione della responsabilità del Settore tecnico a personale dipendente, al fine di assicurare l'espletamento di servizi fondamentali, con il prossimo termine del mandato amministrativo dell'attuale Assessore Responsabile.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti

Cordiali saluti

Marinella Uberti

Biella, 30 ottobre 2023

